

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04.03.2026

Il giorno 04.03.2026, alle ore 18,30 presso l'Ufficio di Vicenza in Piazza Araceli, 2 si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Speranza ONLUS come previsto e regolamentato dallo statuto art. 7, come da convocazione inviata agli associati in data 19.02.2026 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione di nuovo Statuto volto al recepimento delle norme previste dalla cd. Riforma del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017 e s.m.i.) ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS - sez. G "Altri Enti del Terzo Settore" con variazione, tra le altre, della denominazione, dell'oggetto sociale e della disciplina degli organi sociali.
2. Delibere conseguenziali

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni Assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Bin Giampietro, Presidente del Consiglio Direttivo, che propone come segretario verbalizzante il Signor Gallo Edoardo che accetta.

Sono presenti n. 6 associati su 7 iscritti nelle persone di Bin Giampietro, Gallo Edoardo, Zanella Giacomo, Mozzo Marta, Ronzani Roberto e Bertoldo Michele tutti in proprio e nessuno per delega.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea. Il Presidente constata e fa inoltre constatare la validità dell'Assemblea straordinaria per deliberare sull'ordine del giorno.

Apertasi la seduta, prende la parola il Presidente, il quale illustra all'Assemblea la necessità di adottare un nuovo testo di statuto al fine di recepire le norme previste dalla cd. Riforma del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017 e s.m.i. cd. "Codice del Terzo Settore") ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS - sez. G "Altri Enti del Terzo Settore".

Nello specifico a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 8, c. 1, lett. b) del D.L. 84/2025, convertito dalla L. 108/2025, n. 108, è stato modificato il c. 2 dell'art. 104 CTS, prevedendo che "Le disposizioni del titolo X (...) si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Conseguentemente, entro e non oltre il 31 marzo 2026, le ONLUS devono presentare la domanda di iscrizione al RUNTS per evitare la perdita della qualifica transitoria di ente del terzo settore, la cessazione delle agevolazioni fiscali e l'obbligo di devoluzione del patrimonio.

A tal fine, il Presidente passa quindi alla lettura del nuovo testo statutario (allegato al presente verbale), soffermandosi sulle modifiche maggiormente significative, tra cui: la modifica della denominazione con l'introduzione dell'acronimo ETS, la variazione dell'oggetto sociale con l'inserimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, e l'adozione della disciplina prevista dal CTS in riferimento agli organi sociali, ovvero Assemblea degli Associati, Consiglio Direttivo e Organo di Controllo.

Forniti gli opportuni chiarimenti e passando alla votazione, l'Assemblea degli Associati all'unanimità delibera: - di adottare il nuovo testo di Statuto così come presentato contenente le modifiche idonee a consentire l'iscrizione al RUNTS, tra le altre: modificando la denominazione in "Associazione Speranza - ETS", variando l'oggetto sociale con l'inserimento dei riferimenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e adottando una nuova disciplina degli organi sociali conforme al disposto del CTS;

- di conferire al Consiglio Direttivo tutti i necessari poteri per l'attuazione di tale deliberazione e poter così procedere all'iscrizione dell'Associazione alla sez. G "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS e ogni altro adempimento necessario.







Non essendoci altri argomenti da trattare, al termine della discussione, il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno. Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,15 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo. Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al Segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle Assemblee.

Segretario

Presidente



STATUTO

ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)

1.1 È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<ASSOCIAZIONE SPERANZA>>

Assume la forma giuridica di associazione, apartitica, acconfessionale e a struttura democratica.

1.2 La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ETS" e diventerà "ASSOCIAZIONE SPERANZA ETS".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel comune di Vicenza. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (STATUTO)

2.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'ente; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (FINALITÀ E ATTIVITÀ)

5.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico, l'associazione opera al fine di:

- Prendersi cura in modo olistico e globale al fine di restituire speranza e qualità di vita ad ogni persona accolta e assistita, attraverso un accompagnamento continuo.

- Valorizzare e assistere le persone che si trovano in condizioni di emarginazione e fragilità.
- Promuovere funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale a favore di coloro che si trovano in contesti di vulnerabilità.

5.2 Le attività che si propongono di svolgere sono:

- attività di cui alla lettera a) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2 della L. 328/2000 e ss.mm.ii., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e ss.mm.ii. e L. 112/2016 e ss.mm.ii.

- attività di cui alla lettera b) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero interventi e prestazioni sanitarie
- attività di cui alla lettera c) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001 pubblicato in GU n. 129 del 06/06/2021 e ss.mm.ii.

- attività di cui alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017

- attività di cui alla lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- sostegno alle persone accolte con percorsi di cura finalizzati al raggiungimento di una crescente autonomia e ad un benessere psicologico;
- accoglienza e assistenza ai malati di Aids, sia in contesti strutturati sia in contesti domiciliari;
- promozione di una rete di relazione e servizi nel contesto e nelle comunità d'origine;
- promozione e riscoperta delle progettualità individuali nel corso dei vari tempi di vita e di valorizzazione della quotidianità.

5.3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. 5.4 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (AMMISSIONE)

6.1 Sono associati dell'ente le persone fisiche, e nel rispetto dell'art. 4 c. 2 D. Lgs. 117/2017, le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale dell'associazione.

6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

6.3 L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e il pagamento della quota associativa annuale.

6.5 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6.6 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

7.1 Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:



- partecipare all'Assemblea degli associati;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO)

8.1 Ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017, l'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere nell'apposito registro di cui all'art. 18.1 i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

8.3 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

8.4 I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

9.1 La qualità di associato si perde per morte (se persona fisica), decadenza, recesso o esclusione. In caso di ente o persona giuridica, la qualità di associato si perde inoltre in caso di estinzione, liquidazione e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.2 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. Ai sensi della deroga di cui all'art. 25 lett. e) D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, in forma scritta.

9.4 L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

9.5 L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione di cui al punto 9.3.

ART. 10 (GLI ORGANI SOCIALI)

10.1 Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

- Consiglio Direttivo
 - Presidente e Vice-Presidente
 - Organo di Controllo
- È vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 11 (L'ASSEMBLEA)

11.1 L'assemblea è composta dagli associati dell'ente, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

11.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.

11.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

11.4 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

11.5 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, PEC o altra modalità telematica tracciabile, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

11.6 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

11.7 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11.8 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

11.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

12.1 L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che l'organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

13.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

13.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3 In alternativa, l'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audio/videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

14.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 15 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

15.1 Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea scegliendo in maggioranza tra le persone fisiche, o i rappresentanti degli enti e persone giuridiche, associate.

L'assemblea potrà adottare un apposito regolamento per disciplinare le modalità di elezione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di mancanza di uno o più componenti nel corso del mandato, fatto salvo il numero minimo dei componenti, l'assemblea degli associati soci provvederà nella prima riunione utile ad eleggere i sostituti per il reintegro del Consiglio Direttivo fino alla sua naturale scadenza.

Le nomine effettuate nel corso del mandato decadono alla scadenza del mandato medesimo.

Se viene meno il numero minimo dei componenti, quelli rimasti in carica debbono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo dev'essere convocata con urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato. In assenza dell'Organo di Controllo, tale compito spetta ai Consiglieri cessati.

15.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

15.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

15.5 In alternativa, il Consiglio Direttivo può riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.6 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- nomina, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
- adotta assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e agli scopi dell'associazione in funzione della continuità dell'ente;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- delibera sul recesso e sull'esclusione degli associati.

15.7 Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandone nella delibera contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio comunque nel rispetto dei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più componenti del Consiglio o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Almeno ogni sei mesi, gli organi delegati, riferiscono al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono comunque essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione degli associati.

15.8 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (IL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE)

16.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15.6, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

16.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

16.4 Il Vice-Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 15.6, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (ORGANO DI CONTROLLO)

17.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 C.C.

17.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (LIBRI SOCIALI)

18.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati e degli Aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei Volontari, vidimato, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

18.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 19 (RISORSE ECONOMICHE)

19.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- corrispettivi da enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 20 (I BENI)

20.1 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

20.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella/e sede/i dell'ente sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

21.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (BILANCIO)

22.1 Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

22.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di cui all'art. 48 c. 3 del D. Lgs. 117/17.

ART. 23 (BILANCIO SOCIALE)

23.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (PERSONALE RETRIBUITO)

24.1 L'associazione può avvalersi di personale retribuito il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l'organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

24.2 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da un eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

25.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (DISPOSIZIONI FINALI)

26.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

